

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Firenze - Sez. Lavoro

Istanza di sospensione cautelare ex art. 700 cpc

La sig.ra **Francesca Siciliano**, nata a Vittoria, il 29.05.1976, ivi residente, via dei Mille, 177, c.f. SCLFNC76E69M0880, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minissale giusta procura in atti

contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,**
- 2) **Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte,**
- 3) **Ufficio Scolastico Provinciale di Torino,**
- 4) **Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia,**
- 5) **Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa,**

e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017.

Premesso

1. Il provvedimento di trasferimento con il quale la ricorrente è stata trasferita presso l'ambito 0002 Piemonte provincia di Torino;
2. Il ricorso ex art. 414 c.p.c., che si deposita in uno alla presente, con il quale, tra l'altro, sono state sollevate eccezioni circa la legittimità del detto provvedimento di trasferimento, nonché chiesta la sospensione dello stesso.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione di una sede definitiva che tenga conto del suo diritto ai benefici di cui all'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 compiutamente richiesti nonché all'attribuzione di una sede definitiva che rispetti il punteggio dalla stessa vantato e non computato dagli Uffici periferici del MIUR; il tutto previa sospensione del provvedimento di assegnazione a Torino, da pronunciarsi anche *inaudita altera parte*.

Fumus boni iuris

Nel caso che ci occupa ricorrono gravi motivi, palesemente fondati, per predisporre la sospensione del detto provvedimento di trasferimento; la ricorrente ha certamente diritto all'attribuzione di una sede definitiva più vicina rispetto a quella assegnatale nel rispetto dei benefici di cui gode nonché delle preferenze espresse.

La sig.ra Siciliano Francesca, docente di scuola primaria a tempo indeterminato a far data dall'1.09.2015, assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'ambito di Ragusa, è stata costretta a presentare domanda di mobilità, a seguito della quale è stata illegittimamente trasferita in provincia di Torino.

Alla ricorrente, infatti, è stato attribuito dall'Usp di Ragusa un punteggio errato pari a 30 punti oltre 6 per il comune di ricongiungimento, non tenendo conto dei 18 punti maturati negli anni 2009-2015 con servizio presso la scuola paritaria "M. Ausiliatrice" di Caltagirone, che le avrebbero consentito di

collocarsi in posizione utile per l'assegnazione definitiva nel primo ambito prescelto (Ragusa) ovvero in altro viciniore.

Tuttavia, scorrendo l'elenco dei trasferimenti, risulta che proprio a Ragusa sono stati assegnati posti a docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, oltre che senza precedenza alcuna, ignorando il diritto riconosciuto alla Siciliano dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto all'assegnazione di uno degli ambiti provinciali di Ragusa, nel rispetto del punteggio corretto nonché dei benefici cui ha diritto, secondo le direttive impartite dal Ministero.

È evidente il macroscopico errore in cui sono incorsi il Ministero, nonché l'Ufficio regionale per la Sicilia e provinciale di Ragusa, inficiando l'attribuzione della sede definitiva.

Si appalesa, altresì, un'evidente violazione degli artt. 436, 470 e 475 comma 4 del D. Lgs. 297/1994.

Secondo quanto disposto dal T.U., infatti, l'assegnazione della sede deve essere disposta secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto.

Chiaro è, poi, l'art. 470 D. Lgs. 297/1994 sulla mobilità professionale laddove individua in maniera corretta e rigorosa i margini della contrattazione collettiva nazionale integrativa, che deve operare, sempre e comunque, senza pregiudicare e/o

modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda, né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 T.U.

Ed ancora, l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994, al comma 3, stabilisce che **“i docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in altra provincia prima di tre anni scolastici”**.

Tutte le citate disposizioni di legge in materia di mobilità professionale sono state disattese, anzi illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016 e dovranno, conseguentemente, essere disapplicate.

Si rileva come la sig.ra Siciliano sia stata trasferita ad oltre mille chilometri dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, la legge prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che per una docente di scuola primaria è imprescindibile.

A ciò si aggiunga che, con condotta spregiudicata ed illegittima, ignorando l'istanza di assegnazione temporanea proposta dalla ricorrente in data 08.08.2016 il Ministero, ed i suoi Uffici periferici, hanno continuato ad assegnare a titolo temporaneo o definitivo,

cattedre nella provincia di Ragusa (si veda doc. 36 del ricorso introduttivo).

Periculum in mora

Una siffatta situazione rischia di mortificare ancor di più la sfera personale e sociale della ricorrente, arrecando alla stessa ulteriore grave ed irreparabile nocumento.

A causa dell'errata assegnazione della sede, è stata costretta a presentare domanda di assegnazione temporanea, rimasta, tuttavia, inevasa.

Pertanto, a causa dell'illegittimo trasferimento, dovrebbe trasferirsi in una provincia lontana senza punti di riferimento nè contatti, prendendo servizio presso la sede assegnatale, separandosi, tra l'altro senza alcun riscontro economico, dalla propria famiglia in spregio all'art. 4 della Carta Costituzionale.

Ciò determinerebbe un pregiudizio "irreparabile" per l'odierna ricorrente, atteso che i relativi effetti lesivi intaccherebbero non solo la sfera patrimoniale, ma anche e soprattutto quella dei diritti personali e familiari.

Ed infatti, a causa delle lamentate irregolarità della procedura di mobilità, che ha determinato un illegittimo trasferimento, la ricorrente sarebbe costretta a sopportare innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale, quali il distacco dal proprio nucleo familiare, con la conseguente necessità di riorganizzare tutta la propria vita.

Vi è fondato pericolo che possa rimanere per anni lontana dalla propria famiglia; non solo dal marito, ma anche e soprattutto dalla propria figlia.

La sig.ra Siciliano è madre di una bambina di età inferiore ai tre anni e le vanno riconosciuti, pertanto, i benefici ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001, compiutamente richiesti, secondo il quale per i dipendenti pubblici è prevista una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino, favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio.

La lontananza dalla figlia comporterebbe, pertanto, per la madre l'impossibilità di provvedere ai bisogni immediati della stessa, ancora in tenera età, con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità ed inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia, minandone gravemente l'unità e la serenità.

Anche sotto il profilo della sfera patrimoniale la ricorrente subirebbe gravi danni, atteso che la stessa risiede a Ragusa ed è stata trasferita a Torino.

Tale provvedimento, infatti, le imporrebbe un radicale trasferimento, data la lontananza tra le due regioni, impossibile da attuare per le ragioni sopra argomentate.

Ne consegue un pregiudizio reale e irreparabile per la ricorrente che andrebbe incontro alla mortificazione non solo della propria attività professionale, ma anche e soprattutto del suo ruolo di moglie e madre.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Francesca Siciliano, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice del Lavoro nominato

voglia

ricorrendo i presupposti, sospendere, in via cautelare, anche *inaudita altera parte*, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel giudizio di merito, il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito 0002 Piemonte provincia di Torino.

Messina 09 novembre 2016

Avv. Giuseppe Minissale